



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise




Verbale n.15

Adunanza del 19 maggio 2017

Oggetto: CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MULTIMED COMUNICAZIONI S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TVI MOLISE") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 36 BIS, COMMA 1, LETT. A), 37, COMMA 1, DEL D.LGS. 177/05 E DELL'ART. 3, COMMI 1, 2 E 7 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE E DELL'ART. 13, COMMA 3 DEL D.M. 581/1993. CONT. 04/2017. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno diciannove (19) del mese di maggio (05) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Deliberazione n°34/2017

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della Radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto del Ministero delle poste e delle comunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581.

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 14 dicembre 2011 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise contenente la delega al Co.re.com. Molise all’esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 con la quale è stato approvato il *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

PREMESSO che il Comitato nella seduta del 14 febbraio 2017, dall’esame della relazione dell’Università degli Studi del Molise prot. n. 1725/17 del 13 febbraio 2017 e del contenuto delle registrazioni dei programmi segnalati con la predetta nota, ha ritenuto che vi fosse a carico di codesta emittente televisiva la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio per quanto di seguito specificato;

1. Messaggio pubblicitario Gruppo Neuromed non segnalato dalla scritta pubblicità e mandato spesso in onda come spot isolato. Non è presente il jingle di inizio e fine pubblicità, né un annuncio di sponsorizzazione del programma. Messaggio pubblicitario in onda nei seguenti giorni e orari:
20/11/2016 (12:42:31 – 13:43:47 – 14:41:42 – 17:30:47 – 19:31:57 – 20:35:31 – 23:30:19);
21/11/2016 (00:32:18 – 01:34:30 – 02:31:03 – 03:38:05 – 04:30:22 – 05:32:16 – 12:59:50 –

16:01:10 – 21:24:26); 22/11/2016 (12:57:10 – 13:59:22 – 19:00:01 – 19:59:48); 23/11/2016 (15:59:15 – 19:00:06 – 23:59:37) 24/11/2016 (01:03:59 – 03:05:30 – 06:54:23 – 13:53:16); 25/11/2016 (18:00:04); 26/11/2016 (06:59:54 – 09:01:27).

2. Messaggio pubblicitario Faletti Lorenzo Autoriparazioni non segnalato dalla scritta pubblicità. Non è presente il jingle di inizio e fine pubblicità, né un annuncio di sponsorizzazione del programma. Messaggio pubblicitario in onda il 21/11/2016 alle ore 01:58:02.

Il Comitato ha ritenuto che ciò costituisca una violazione delle disposizioni in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario. Queste, infatti, prevedono che la comunicazione commerciale audiovisiva sia chiaramente riconoscibile (art. 36 bis, co. 1, lett. a), TUSMAR) e distinguibile dal contenuto editoriale attraverso l'utilizzo di mezzi ottici, ovvero acustici o spaziali (art. 37, co. 1, TUSMAR e art. 3, co. 1 del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*). Sullo schermo televisivo in modo chiaramente leggibile, deve essere inserita la scritta "pubblicità" nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario (art. 3, co. 2 del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*). Inoltre, gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni (art. 37, co. 2, TUSMAR).

3. Televendite non segnalate dalla scritta "Televendita".

Televendite non adeguatamente segnalate:

Smoothie express in onda nei seguenti giorni e orari: 20/11/2016 (14:57:18); 21/11/2016 (09:51:11); 22/11/2016 (07:49:37 - 08:50:23 – 09:05:37 – 09:50:32 – 12:57:44 - 14:59:00 – 15:59:56 – 16:58:32 – 17:58:35); 23/11/2016 (01:58:52 – 08:22:11 – 12:59:02 – 14:57:23 – 16:42:33); 24/11/2016 (08:57:56 – 17:17:05); 25/11/2016 (15:46:56 – 16:30:50); 26/11/2016 (05:59:27 – 08:50:03 – 15:51:00 – 19:00:04).

Cane Safe in onda nei seguenti giorni e orari: 21/11/2016 (16:16:23); 22/11/2016 (05:31:40 - 16:28:19 – 06:29:21); 24/11/2016 (14:15:35).

Fabricatore in onda nei seguenti giorni e orari: 22/11/2016 (07:19:33); 23/11/2016 (07:03:01 – 16:12:02); 24/11/2016 (08:24:50 – 11:32:38 - 16:23:43); 25/11/2016 (08:39:21);

Magic Cane in onda nei seguenti giorni e orari: 22/11/2016 (08:05:32); 23/11/2016 (09:34:14).

Il Comitato ha ritenuto che ciò costituisca una violazione delle disposizioni in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario. Queste, infatti, prevedono che la comunicazione commerciale audiovisiva sia chiaramente riconoscibile (art. 36 bis, co. 1, lett. a), TUSMAR) e distinguibile dal contenuto editoriale attraverso l'utilizzo di mezzi ottici, ovvero acustici o spaziali (art. 37, co. 1, TUSMAR e art. 3, co. 1 del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*). Sullo schermo televisivo in modo chiaramente leggibile, deve essere inserita la scritta

“Televendita” nel corso della trasmissione della stessa (art. 3, co. 2 del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*).

4. Violazioni delle disposizioni in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario all'interno del programma “Attimi”.

Nome programma: “Attimi”

Tipologia di programma: Rubrica di costume e società

Puntata 1.

Inizio: 09:06:21 - Fine: 09:36:01

Data: 21/11/2016. Replica il giorno 25/11/2016 alle ore 06:49:31.

- Messaggio promozionale *occulto* “La Primula” (Inizio: 09:07:54 – Fine: 09:13:21)

La proprietaria della fioreria “La Primula” illustra le composizioni floreali realizzate per un matrimonio. Nel frattempo, compare in sovrimpressione per 6 volte il sito dell'attività (senza la scritta “Pubblicità” o segnale acustico). Al termine della presentazione la stessa promuove la sua attività indicandone città e indirizzo.

Il Comitato ha ritenuto che ciò costituisca una violazione delle disposizioni in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario. In quanto la telepromozione deve essere riconoscibile e distinguibile dal resto del programma mediante l'inserimento della scritta “messaggio promozionale” per tutta la sua durata (art. 13, co. 3, Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 recante *Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*). La comunicazione commerciale audiovisiva deve essere chiaramente riconoscibile (art. 36 bis, co. 1, lett. a), TUSMAR) e distinguibile dal contenuto editoriale attraverso l'utilizzo di mezzi ottici, ovvero acustici o spaziali (art. 37, co. 1, TUSMAR e art. 3, co. 1 del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*). Inoltre, è vietata la messa in onda di “Pubblicità clandestina” (art. 3, co. 7 del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*).

- Scritta in sovrimpressione ripetuta e non segnalata visivamente o con segnale acustico dell'attività “Damiano Enrico Fotografo” (ipotetico sponsor del programma), con indicazione del sito web dello stesso e del numero di cellulare. La scritta compare per 8 volte.

Il Comitato ha ritenuto che ciò costituisca una violazione delle disposizioni in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario. Queste, infatti, prevedono che la comunicazione commerciale audiovisiva sia chiaramente riconoscibile (art. 36 bis, co. 1, lett. a), TUSMAR) e distinguibile dal contenuto editoriale attraverso l'utilizzo di mezzi ottici, ovvero acustici o spaziali (art. 37, co. 1, TUSMAR e art. 3, co. 1 del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*).

Puntata 2.

Inizio: 09:00:07 - Fine: 09:35:41

Data: 24/11/2016 - Replica il giorno 25/11/2016 alle ore 09:23:03, il 26/11/2016 alle ore 09:05:29

- Scritta in sovrimpressione ripetuta e non segnalata visivamente o con segnale acustico dell'attività "Le Fotografe" (ipotetico sponsor del programma), con indicazione del sito web dello stesso. La scritta compare per 4 volte.
- Scritta in sovrimpressione ripetuta e non segnalata visivamente o con segnale acustico dell'attività "Damiano Enrico Fotografo" (ipotetico sponsor del programma), con indicazione del sito web dello stesso e del numero di cellulare. La scritta compare per 4 volte.
- Scritta in sovrimpressione ripetuta e non segnalata visivamente o con segnale acustico dell'attività "Contrasto FotoVideo" (ipotetico sponsor del programma), con indicazione di indirizzo, e-mail e telefono. La scritta compare per 3 volte.

Il Comitato ha ritenuto che ciò costituisca una violazione delle disposizioni in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario. Dette norme, infatti, prevedono che la comunicazione commerciale audiovisiva sia chiaramente riconoscibile (art. 36 bis, co. 1, lett. a), TUSMAR) e distinguibile dal contenuto editoriale attraverso l'utilizzo di mezzi ottici, ovvero acustici o spaziali (art. 37, co. 1, TUSMAR e art. 3, co. 1 del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*).

5. Violazioni delle disposizioni in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario all'interno del programma "Weekend e dintorni".

Nome programma: "Weekend e dintorni"

Tipologia di programma: Rubrica di costume e società

Puntata 1.

Inizio: 23:13:51 - Fine: 00:00:49

Data: 21/11/2016 – 22/11/2016 - Replica il giorno 25/11/2016 alle ore: 00:32:43

Attività e servizi pubblicizzati (con comparsa dei nomi in sovrimpressione):

Fisico Idea (Fitness e piscine) - Inizio: 23:16:31 – Fine: 23:22:22

Gruppo Progetto Auto - Inizio: 23:22:50 – Fine: 23:31:21

Scuola triennale di Naturopatia - Inizio: 23:35:05 - Fine: 23:45:63

Concessionaria Barbuscia Spa - Inizio: 23:46:17 – Fine: 23:51:22 (messaggio promozionale presentato dallo stesso conduttore del programma)

Gruppo Progetto Auto Land Rover - Inizio: 23:51:46 – Fine: 23:59:15

Puntata 2. (Speciale Isole Eolie)

Inizio: 23:27:56 - Fine: 00:01:08

Data: 22/11/2016 – 23/11/2016 - Replica il 25/11/2016 alle ore 23:22:15.

Attività e servizi pubblicizzati (con comparsa dei nomi in sovrimpressione):

Hotel Apinnata - Inizio: 23:30:56 – Fine: 23:33:12

Le piscine di Eolo - Inizio: 23:33:19 – Fine: 23:38:44

Casa Vacanza Margherita Lipari - Inizio: 23:38:50 – Fine: 23:40:54

Hotel Raya Panarea - Inizio: 23:46:11 – Fine: 23:52:49

Eolie Parfurms - Inizio: 23:52:55 – Fine: 23:58:58

Puntata 3. (Speciale Isole Eolie)

Inizio: 00:13:55 - Fine: 00:50:57

Data: 23/11/2016

Attività e servizi pubblicizzati (con comparsa dei nomi in sovrimpressione):

Hotel Tritone – Inizio: 00:16:56 – Fine: 00:23:26

Hotel Mendolita – Inizio: 00:37:03 – Fine: 00:40:20

Boutique Antonella – Inizio: 00:40:26 – Fine: 00:42:28

Turmalin Disco Club – Inizio: 00:42:35 – Fine: 00:48:46

Il Comitato ha ritenuto che tutto il programma si presenti come una serie di vere e proprie telepromozioni non segnalate, se non dalla scritta che compare all'inizio e alla fine del programma: "Il programma contiene messaggi promozionali". Pertanto, ha ritenuto che ciò costituisca una violazione delle disposizioni in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario. Dette norme, infatti, prevedono che la comunicazione commerciale audiovisiva sia chiaramente riconoscibile (art. 36 bis, co. 1, lett. a), TUSMAR) e distinguibile dal contenuto editoriale attraverso l'utilizzo di mezzi ottici, ovvero acustici o spaziali (art. 37, co. 1, TUSMAR e art. 3, co. 1 del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*). La telepromozione deve essere riconoscibile e distinguibile dal resto del programma mediante l'inserimento della scritta "messaggio promozionale" per tutta la sua durata (art. 13, co. 3, Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 recante "Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico").

PREMESSO che il Comitato – Co.re.Com. nella seduta del 14 febbraio 2017 ha dato mandato alla struttura amministrativa di avviare il procedimento di contestazione;

CHE in data 15/02/2017, con nota PEC prot. n. 1849, il Servizio ha notificato la contestazione dell'infrazione;

LETTA la memoria difensiva acquisita al prot. N. 2547 del 1/03/2017, pervenuta a seguito della suddetta contestazione nella quale la stessa società afferma: "Quanto alla prima fattispecie (messaggi pubblicitari non segnalati), a noi risulta che gli spot da Voi citati (comunque trasmessi a titolo assolutamente gratuito) erano ben riconoscibili come tali, rispetto ai contenuti che li precedevano e li seguivano. Quanto alla seconda fattispecie (televendite non segnalate), per quel che risulta a noi le televendite da Voi citate erano regolarmente segnalate e, in ogni caso, erano costituite da materiale eteroprodotto, per il quale nessun corrispettivo è stato da noi ottenuto o solo richiesto. Quanto alla terza e alla quarta fattispecie (mancata riconoscibilità di messaggi pubblicitari e telepromozioni non segnalate) non ci risulta che le trasmissioni da voi citate contengano pubblicità altra rispetto a quella debitamente segnalata. Anche in questo caso, si tratta comunque di materiale etero prodotto, per il quale nessun corrispettivo è stato da noi ottenuto o anche solo richiesto. Voglia, pertanto, codesto Comitato accogliere le nostre controdeduzioni e archiviare il procedimento, tenendo conto del fatto che: a) nessun corrispettivo abbiamo ricevuto o anche solo chiesto per le trasmissioni contestate; b) in ogni caso, abbiamo agito in assoluta buona fede, c) ci impegniamo, per il futuro, ad essere ancora più attenti ad evitare ogni possibilità di equivoco in materia."

RICHIAMATO l'allegato B) al verbale n. 09 del 24 marzo 2017 relativo all'audizione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, All. A) della delibera 136/06/CONS – Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni" della società Multimed Comunicazioni s.r.l. in merito ai fatti contestati con la citata nota prot. n. 1849/17 nel quale la Società ritiene che la contestazione sia infondata e si riporta integralmente agli scritti difensivi acquisiti al prot. N. 2547 del 1.3.2017 e in particolare dichiara: "in merito alla contestazione di cui al punto n. 1 inerente al gruppo Neuromed, si tratta soltanto di attività informativa, non esistono introiti pubblicitari in merito e comunque la società non ha in generale introiti pubblicitari; in merito alla contestazione di cui al punto n. 2 inerente "Faletti Vincenzo Autoriparazioni", la Società non ha inteso fare pubblicità, sono programmi di contenuto culturale eteroprodotti all'interno dei quali sono inseriti messaggi pubblicitari regolarmente segnalati per i quali nessun addebito è stato mosso e talvolta vi è l'indicazione di qualche nome che per nulla può rappresentare pubblicità in considerazione anche del fatto che trattasi di aziende che operano in zone lontane dal Molise. Comunque, dal ricevimento della contestazione abbiamo rimosso dal palinsesto i programmi in questione. Per la contestazione di cui al punto n. 3 inerente alle televendite: all'inizio e alla fine sono segnalate come per legge. Non ci sono contratti a titolo oneroso in essere per la messa in onda delle televendite in questione. Per le contestazioni di cui ai punti nn. 4 e 5 vale quanto già detto in merito al punto 2".

CONSIDERATO che :

- in merito al messaggio "Gruppo Neuromed" lo stesso, seguendo immediatamente un programma di informazione medico-scientifico, deve ritenersi che abbia natura meramente informativa.
- In merito al messaggio pubblicitario "Faletti Lorenzo Autoriparazioni", avente ad oggetto un passaggio di soli due secondi ed afferendo ad un'attività commerciale di fuori regione, si ritiene che non possa avere finalità pubblicitarie.
- In merito alle televendite non segnalate dalla scritta "Televendita", si evidenzia che è visibile l'informativa sul fatto che la trasmissione è effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 206/05 con le relative specifiche obbligatorie per legge. Conseguentemente, si ritiene sostanzialmente soddisfatto l'onere di informativa imposto dalla norma in oggetto.
- In merito ai messaggi pubblicitari all'interno del programma "Attimi", gli stessi attengono ad imprese che operano in zone molto lontano dal Molise. Per di più gli stessi non recano un espresso invito all'acquisto.
- In merito alle programma "Weekend e dintorni", il programma all'inizio reca la segnalazione circa la presenza di messaggi promozionali;

TANTO PREMESSO, PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE

UNANIME DELIBERA

1. Di proporre all'Agcom l'archiviazione del procedimento in oggetto;
2. Di notificare il presente atto all'Agcom;
3. Di trasmettere all'Agcom, altresì, copia del fascicolo amministrativo e del materiale oggetto di contestazione;
4. Di pubblicare il presente atto sul sito web del Corecom Molise;
5. Di notificare il presente atto alla Società interessata.

Il verbalizzante
Drssa Angela Aufiero



Il Presidente
Avv. Anireka Latessa

